



**Un quesito su
ultimazione delle opere e sequestro di immobili abusivi**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: E' possibile procedere a sequestro di un immobile in tutto o in parte abusivo una volta che le opere siano state completate?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti). La risposta al quesito proposto, sia sul piano logico che su quello strettamente normativo, come abbiamo avuto già modo di osservare non solo sulle pagine di questa rivista, ma anche nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all'Ambiente, non può che essere positiva.

Del resto, è significativa la circostanza che la norma non ponga alcun termine finale per l'imposizione di misure cautelari reali sugli immobili abusivamente realizzate.

Del resto, è evidente che a seguito dell'abusiva realizzazione ovvero dell'ampliamento di un immobile si vada ad incidere negativamente sull'assetto del territorio, aggravando il carico urbanistico e, più in generale, perpetuando l'offesa al bene giuridico protetto (il corretto assetto del territorio, per l'appunto).

Alla tesi da sempre sposata da Diritto all'Ambiente, accede anche la Suprema Corte, che in una recentissima pronuncia ha avuto modo di ribadire che *"anche dopo il completamento delle opere è consentito il sequestro, purché il pericolo della libera disponibilità dell'immobile presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di anti giuridicità consistendo nel protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato."* (cfr. Cass. pen. III 29.2.09 n.8850)

Publicato il 21 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)